SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 luglio 1999, n. **223.**

Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3136):

Presentato dal sen. ROGNONI il 12 marzo 1998.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 24 marzo 1998 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 2 giugno 1998.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 30 giugno; 28 luglio; 8 ottobre e approvato il 24 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5442):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 30 novembre 1998, con parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 15 dicembre 1998; 10 e 24 febbraio 1999.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 5 maggio 1999.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato con modificazioni il 25 maggio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3136-*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 28 maggio 1999 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 23 giugno 1999.

99G0303

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 aprile 1999, n. **224.**

Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998;

Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);

d) per rettore dell'università, il rettore della singola università o dell'università sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'università convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.

Art. 2.

Istituzione e requisiti di idoneità

1. Il rettore dell'università istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché, previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 3.

2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.

3. Sono requisiti di idoneità delle sedi:

a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;

d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;

f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

4. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore dell'università al Ministero che ne cura la diffusione.

Art. 3.

Valutazione dei requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti, di cui all'articolo 2, è effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.

2. I rettori delle università inviano al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge

3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

3. L'Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall'università.

Art. 4.

Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

A c c e s s o

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. Le università disciplinano le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.

3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal rettore dell'università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:

a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;

b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 7;

c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 7;

d) modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

4. Il rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4.

5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 6.

Durata dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.

2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione al corso, non può essere erogata la borsa di studio.

3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

5. La commissione giudicatrice è nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

7. Gli atenei definiscono, le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

10. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

11. Il titolo è rilasciato dal rettore dell'università che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 7.

Borse e contributi

1. Le università definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 9 giugno 1997;

b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a),* della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;

c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;

d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera *a);*

e) il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;

f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *b),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni;

g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;

h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;

i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.

Art. 8.

Norma finale

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge» della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 1999

Il Ministro: ZECCHINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 176

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) così recita:

«Art. 4. — I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2, dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 3, dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 2195 del codice civile così recita:

«Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

— Il testo dell'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), così recita:

«Art. 17. — 1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato all'art. 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate».

— Il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 5. — 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 1998, un credito di imposta pari:

a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

2. Le agevolazioni di cui al comma l, lettera *a),* sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:

a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lettere *b), c), d), e),* senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché *g).*

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b),* sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma l, lettera *b),* si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1° gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui al comma l, lettera *b),* possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purché non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera *a),* relativamente al credito di imposta ivi previsto.

6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b),* nonché possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere *a)* e *b).* Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'art. 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'art. 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'art. 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

8. All'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono inserite le seguenti: "art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";

b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e delle università" e dopo le parole: "consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti: "o dall'ateneo";

d) al comma 4, le parole da: "nonché per l'anno 1998" fino a: "n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e alle università"».

Note all'art. 7:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 reca: «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

— L'art. 1, comma 1, lettera *a),* della legge 3 agosto 1998, n. 315, e succesive modificazioni e integrazioni (Interventi finanziari per l'università e la ricerca), così recita:

«1. È autorizzata la spesa:

a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;».

— Per il testo del comma 3 dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del comma 1, lettera *b),* dell'art. 5 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica».

— La legge 30 novembre 1989, n. 398, concerne: «Norme in materia di borse di studio universitarie».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 387, concerne: «Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca».

99G0207

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cervinara (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervinara (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 2 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cervinara (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si é venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni, rassegnate in data 8 maggio 1999, di undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1242/13-4/Gab. del 10 maggio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervinara (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Palma.

Roma, 15 giugno 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A5743

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 1999.

Concessione dei benefici agevolativi ex art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla ditta Elvis confezioni, in Alanno, per il pagamento del carico di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 8 novembre 1997 con la quale la ditta Elvis confezioni di Chella Maria, con sede in Alanno, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, 4° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposte indirette dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1993, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1997 per il complessivo importo di L. 21.257.163 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosego delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Elvis confezioni di Chella Maria tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 21.257.163, dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Pescara calcolando sul solo debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di avvenuto pagamento dell'imposta; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

L'ammontare degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999;

Nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo ivi comprese le sanzione irrogate; l'eventuale quota-parte di interesse al 9% nel frattempo versata dalla ditta con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5744

DECRETO 24 maggio 1999.

Concessione dei benefici agevolativi ex art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla ditta Metallochimica sarda, in Cagliari, per il pagamento del carico di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri Enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 24 giugno 1998 con la quale la ditta Metallochimica sarda di Canu Salvatore, con sede in Cagliari, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1987-88-89-90-91, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di apr. 92, nov. 92, apr. 94, sett. 95, sett. 96, per il complessivo importo di L. 507.159.712 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nelle fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la reteazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Metallochimica sarda di Canu Salvatore tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Sull'importo di L. 369.880.000 dovuto dalla metallochimica sarda di Canu Salvatore a titolo di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte a ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, però, va poi sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; in tal caso tale ruolo sarà oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Nel contempo, la sezione staccata di Cagliari, fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando, sull'ammontare della sola imposta, il luogo delle irrogande sanzioni, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo;

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1997, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorchè sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Sardegna, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interessi al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5782

DECRETO 24 maggio 1999.

Concessione dei benefici agevolativi ex art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla società M.C.M. Immobiliare S.r.l., in S. Omero, per il pagamento del carico di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri Enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 14 aprile 1998, con la quale la ditta M.C.M. Immobiliare S.r.l., con sede in S. Omero, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il residuo importo di L. 378.586.248, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta M.C.M. Immobiliare, tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 378.586.248 deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Teramo calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di avvenuto pagamento dell'imposta; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventale quota-parte di interessi al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5745

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota n. 535/PRA con la quale l'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale di Campobasso, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Campobasso nella giornata di lunedì 31 maggio 1999, per il rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Campobasso nella giornata del 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: SACCONE

99A5746

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Isernia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota n. 263/PRA con la quale l'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale di Isernia, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Isernia nella giornata di lunedì 31 maggio 1999, per il rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Isernia nella giornata del 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: SACCONE

99A5747

DECRETO 10 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 3090 del 9 giugno 1999, con la quale l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Sassari ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 7 e 8 giugno 1999 per disinfestazione e derattizzazione dei locali, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Sassari è accertato nei giorni 7 e 8 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 giugno 1999

Il direttore generale: DI IORIO

99A5748

DECRETO 11 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG, del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1988, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 24 maggio, dovuto alla sostituzione delle apparecchiature informatiche deputate all'automazione del servizio P.R.A.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registo automobilistico di Sondrio in data 24 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A5749

DECRETO 16 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, converitto, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/117772 con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta per il 14 giugno 1999 per esigenze tecniche (procedure automatizzate P.R.A. - migrazione dal sistema Unix al sistema Windows NT);

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta, per il 14 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 16 giugno 1999

Il direttore: BIONDO

99A5750

DECRETO 16 giugno 1999.

Sospensione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta F.lli Jagher S.a.s., in Tonadico.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 16 gennaio 1999, con la quale il sig. Jagher Mario, in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., con sede in Tonadico (Trento), ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991 iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di novembre 1997 e febbraio 1998 per l'importo residuo di L. 30.738.310, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Vista la circolare n. 260/E/II/3/98/157582 del 5 novembre 1998, con la quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei dipendenti della ditta di cui è socio;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma, dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 602;

Vista la idonea garanzia fideiussoria prestata a copertura dell'intero debito erariale;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 30.738.310 dovuto dal sig. Jagher Mario, in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., a titolo di IRPEF anno 1991 e di cui alla cartella di pagamento n. 7800000/402, è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo Valsugana, con proprio decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerato dall'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 16 giugno 1999

Il direttore: SIMEONE

99A5570

DECRETO 19 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che, nell'individuare nel direttore generale, regionale o compartimentale la competenza in materia, riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 304 del 27 maggio 1999, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Caserta ha comunicato l'irregolare funzionamento di detto ufficio dal 27 al 31 maggio 1999, a seguito della disattivazione del servizio telematico posta in essere dai tecnici incaricati per il trasferimento della rete di trasmissione all'istituendo ufficio delle entrate di Caserta;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Caserta dal 27 al 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 giugno 1999

Il direttore regionale: PALMIERI

99A5664

DECRETO 19 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che, nell'individuare nel direttore generale, regionale o compartimentale la competenza in materia, riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 150 del 28 maggio 1999, con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Caserta ha comunicato l'irregolare funzionamento di detto ufficio dal 27 al 31 maggio 1999 a seguito della disattivazione dei personal computers da trasferire all'istituendo ufficio delle entrate di Caserta;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Caserta dal 27 al 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 giugno 1999

Il direttore regionale: PALMIERI

99A5663

DECRETO 25 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998, con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimI nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota del 25 maggio 1999, n. 4874, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma ha comunicato che il dirigente dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha segnalato che nei giorni 25 e 28 giugno 1999 a causa di interventi sul sistema informatico l'ufficio ha ridotto l'orario di apertura degli sportelli al pubblico e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma in data 25 e 28 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il direttore regionale: BUSA

99A5498

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 aprile 1999.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per le politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1998) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1998 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato chei piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1999 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visti i pareri espressi dal Ministero per le politiche agricole con la nota n. 23307 del 18 novembre 1998 e la nota n. 24148 del 22 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1° gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, confermata in L. 671.000 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.230.000 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Le tabelle allegate al presente decreto, già allegate al decreto interministeriale 22 gennaio 1998 dove sono determinate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti restano invariate.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1999 in L. 145.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1999 in L. 146.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999.

3. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1999 in L. 132.000 a capo per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1999.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno succesivo a quello della pubblicazione.

Roma, 22 aprile 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 257

ALLEGATO

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di L. 663.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.216.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti libro genealogico	Non iscritti libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello: maschio e femmina	222.000	174.000	407.000	332.000
Vitellone: maschio	—	201.000	—	332.000
femmina	439.000	350.000	811.000	663.000
Manzo: maschio	—	226.000	—	332.000
femmina	608.000	477.000	1.112.000	913.000
Bue	—	174.000	—	332.000
Vacca: di età non superiore a 8 anni	663.000	552.000	1.216.000	1.000.000
di età superiore a 8 anni	551.000	453.000	1.016.000	831.000
Toro	247.000	201.000	407.000	332.000

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di L. 671.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.230.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti libro genealogico	Non iscritti libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello (Bufalo): maschio e femmina	225.000	177.000	413.000	335.000
Vitellone (Bufalo): maschio	—	203.000	—	335.000
femmina	444.000	354.000	820.000	671.000
Manzo (Bufalo): maschio	—	228.000	—	335.000
femmina	614.000	483.000	1.125.000	924.000
Bue (Bufalo)	—	177.000	—	335.000
Vacca (Bufalo): di età non superiore a 8 anni	671.000	559.000	1.230.000	1.010.000
di età superiore a 8 anni	557.000	458.000	1.028.000	840.000
Toro (Bufalo)	250.000	203.000	413.000	335.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

98A5783

DECRETO 9 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Cassiano», sita nel comune di Fabriano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 maggio 1992 con la quale la società Industrie Togni S.p.a., con sede in Serra S. Quirico (Ancona), via L. da Vinci n. 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Cassiano» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Fabriano (Ancona);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Cassiano» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Fabriano (Ancona).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5752

DECRETO 9 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Lora», sita nel comune di Recoaro Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Terme di Recoaro S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lora» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Recoaro Terme (Vicenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Vista la deliberazione n. 3616 datata 2 agosto 1994 della regione Veneto, con la quale la concessione «Lora» è stata intestata alla società Recoaro S.p.a., con sede in Recoaro Terme (Vicenza), via Roma n. 86;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lora» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Recoaro Terme (Vicenza).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5753

DECRETO 1° luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Braasch Stefanie Anaja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti

una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Braasch Stefanie Anaja, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento e subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Braasch Stefanie Anaja di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 23 aprile 1993 dalla sig.ra Braasch Stefanie Anaja nata a Oldenburg (Holstein) l'8 marzo 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5670

DECRETO 1° luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Brenner Eva Renate di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Brenner Eva Renate, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Brenner Eva Renate di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalitá per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 18 novembre 1991 dalla sig.ra Brenner Eva Renate, nata a Tuebingen (Germania) il 6 maggio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5671

DECRETO 1° luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Schneider Angelika, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Schneider Angelika, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Schneider Angelika di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalitá per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanitá la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 16 gennaio 1975 dalla sig.ra Schneider Angelika, nata a Bielefeld (Germania) il 24 luglio 1951, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5672

DECRETO 1° luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Petersen Susanne, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Petersen Susanne, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Petersen Susanne di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 1° giugno 1986 dalla sig.ra Petersen Susanne nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 17 luglio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5673

DECRETO 1° luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Andrea Hindinger, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Diplomierte Assistentin fur Physikalische Medizin» conseguito in Austria dalla sig.ra Hindinger Andrea, cittadina austriaca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Hindinger Andrea di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Diplomierte Assistentin fur Physikalische Medizin» conseguito in Austria in data 7 marzo 1989 dalla sig.ra Hindinger Andrea, nata a Schwanenstadt (Austria) il 16 dicembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Preonda - Società cooperativa a r.l.», in Bardolino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 gennaio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «Preonda - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bardolino (Verona);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Preonda - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bardolino (Verona), costituita in data 28 settembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Cesare Peloso di Verona, omologato dal tribunale di Verona con decreto del 17 ottobre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Albertini Pierangelo, con studio in Verona c/o Belluzzo & Associati, stradone Sc. Maffei, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5759

DECRETO 2 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Maria Santissima Preziosa - Società cooperativa a r.l.», in Casal di Principe, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 settembre 1992, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Maria Santissima Preziosa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Maria Santissima Preziosa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita in data 4 ottobre 1984, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua, omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 23 ottobre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Giannelli, con studio in Caserta, via S. Martino P.co Carlo III, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5760

DECRETO 2 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ananda Samgham - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «Ananda Samgham - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ananda Samgham - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita in data 26 gennaio 1979, con atto a rogito del notaio dott. Ugo Balestri, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 7 marzo 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Aldo Calabresi, con studio in Firenze, via R. Sanzio n. 11, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5761

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Erika 89 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione finale predisposta dal commissario governativo, in data 26 novembre 1998 nei confronti della società cooperativa «Erika 89 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Caserta;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La socità cooperativa «Erika 89 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Caserta, costituita in data 27 ottobre 1989, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Barletta di Caserta, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 13 dicembre 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 1 della legge n. 127/1971. L'avv. Antonio Giannelli, con studio in via S. Martino Parco Carlo III, Caserta, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99E5754

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edificatrice «Benedetto da Maiano», in Fiesole, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 1° dicembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Firenze nei confronti della società cooperativa edificatrice «Benedetto da Maiano», con sede in Fiesole (Firenze);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edificatrice «Benedetto da Maiano», con sede in Fiesole (Firenze), costituita in data 12 maggio 1967, con atto a rogito del notaio dott. Mario Detti di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 1° giugno 1967, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Vincenzo Pilla, con studio in Firenze, via dei Conti, 3, ne è nominato commissario liqudatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5757

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Abetaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sesto Fiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 settembre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Firenze nei confronti della società cooperativa «L'Abetaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Abetaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sesto Fiorentino, costituita in data 2 luglio 1991, con atto a rogito del notaio dott. Greco Giuseppe, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 31 luglio 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Fico Daniele, residente in Firenze, via Cimabue n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5756

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Rinascita», in Montesarchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa edilizia «La Rinscita», con sede in Montesarchio (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Rinascita», con sede in Montesarchio (Benevento), costituita in data 24 maggio 1978 con atto a rogito del notaio dott. Leonardo La Porta, omologato dal tribunale di Benevento con decreto del 31 ottobre 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Carmela Ialeggio, residente in San Marco dei Cavoti (Benevento), piazza della Rimembranza n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5755

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Il Giglio - Cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 settembre 1997, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Il Giglio - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La socità cooperativa «Il Giglio - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita in data 19 gennaio 1979, con atto a rogito del notaio dott. Romoli Roberto di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 28 febbraio 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Laforgia Marco con studio in via Frusa n. 6 (Firenze), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5758

DECRETO 23 giugno 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti socetà cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Castor sud» a r.l., con sede in S. Nicola di Caulonia, costituita per rogito notaio Antonio Santacroce in data 10 ottobre 1986, repertorio n. 462, registro società n. 1810, tribunale di Locri;

società cooperativa «Progettazioni e ricerche» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Miritello in data 1° luglio 1981, repertorio n. 28141, registro società n. 116/81, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «La Jonica» a r.l., con sede in Siderno, costituita per rogito notaio Luigi Tuccillo in data 28 aprile 1975, repertorio n. 455, registro società n. 444, tribunale di Locri;

società cooperativa «Ascom Fidi» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 28 dicembre 1984, repertorio n. 3690, registro società n. 77/88, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Città vivibile» a r.l., con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Marcella Clara Reni in data 24 giugno 1994, repertorio n. 14786, registro società n. 3416, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Cristoforo Colombo» a r.l., con sede in Bagnara Calabra, costituita per rogito notaio Alfonso Menichini in data 27 novembre 1962, repertorio n. 67336, registro società n. 2/62, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Monte Guida» a r.l., con sede in Sambatello di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Nicola Comi in data 20 aprile 1989, repertorio n. 2144, registro società n. 184/89, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Madonna dell'Alto Mare» a r.l., con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Fortunato Marazzita in data 30 settembre 1954, repertorio n. 10763, registro società n. 98, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Ecosud» a r.l., con sede in Gallico di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Maria Luisa Autuori in data 23 luglio 1991, repertorio n. 34592, registro società n. 201/91, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Cisas» a r.l., con sede in Casignana, costituita per rogito notaio Luigi Tuccillo in data 3 febbraio 1975, repertorio n. 297, registro società n. 432, tribunale di Locri;

società cooperativa «Jeunesse» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Attilio Castellani in data 4 febbraio 1985, repertorio n. 49049, registro società n. 107/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 23 giugno 1999

Il dirigente: LAGANÀ

99A5763

DECRETO 29 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Argano a r.l.», in Porto Recanati.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che gli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «L'Argano», via Don Minzoni, 9, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa «L'Argano a r.l.», con sede in Porto Recanati, via Don Minzoni n. 9, costituita per rogito notaio dott. Mario Fanti in data 14 dicembre 1987, repertorio n. 39968, iscritta presso il tribunale di

Macerata al registro società n. 7478, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 29 giugno 1999

p. *Il direttore:* COMPAGNONI

99A5762

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 aprile 1999.

Istituzione di biglietti d'ingresso differenziati per la visita del complesso monumentale di Racconigi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 2512 del 24 febbraio 1999 della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino, con la quale si propone l'istituzione di biglietti differenziati per la visita del complesso museale di Racconigi, in occasione della mostra della «Collezione sindonica» allestita nella cappella e negli appartamenti limitrofi del castello, nel periodo marzo-novembre 1999;

Considerata l'opportunità di consentire la visita del castello, del parco e degli ambienti adibiti alla mostra con biglietti d'ingresso differenziati;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione di biglietti d'ingresso differenziati per la visita del complesso monumentale di Racconigi, come di seguito specificato, in occasione della mostra della «Collezione sindonica» in corso fino al 30 novembre 1999:

Racconigi:

castello, L. 8.000 (euro 4,13);

parco, L. 4.000 (euro 2,07);

cucina, cappella e mostra della collezione sindonica, L. 10.000 (euro 5,16);

castello, parco, cucina, cappella e mostra della collezione sindonica, L. 12.000 (euro 6,20).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 90

99A5667

DECRETO 6 aprile 1999.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso relativo al museo archeologico di Pomposa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1998;

Vista la nota n. 4015 dell'11 marzo 1999 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna fa presente la necessità di sospendere l'attuazione dei biglietti cumulativi per l'ingresso al complesso di S. Maria di Pomposa ed agli altri musei di Ravenna e di Ferrara, a seguito della intervenuta richiesta di accertamento della proprietà da parte dell'ente ecclesiastico, che rivendica in particolare la proprietà della chiesa e di parte del refettorio;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

I biglietti cumulativi di cui ai decreti ministeriali 13 luglio 1998 e 23 novembre 1998 per l'ingresso al complesso di S. Maria di Pomposa con il museo archeologico di Pomposa di L. 12.000, con i musei di Ravenna, di L. 18.000, e con Casa Romei di Ferrara, di L. 14.000, sono abrogati.

È ripristinato il biglietto di L. 4.000 (euro 2,07) per l'ingresso al museo archeologico di Pomposa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 93

99A5665

DECRETO 6 aprile 1999.

Emissione di un biglietto integrato per la visita delle collezioni museali inserite nel «Percorso del Principe».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1998;

Vista la nota n. 4774/A92 del 23 marzo 1999 con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha rappresentato l'esigenza di definire le modalità di organizzazione per la fruizione dell'itinerario culturale del «Percorso del Principe», promosso d'intesa con il comune di Firenze nei periodi 15 maggio-7 luglio e 31 agosto-30 ottobre 1999;

Considerata la necessità di istituire un biglietto integrato per la visita delle collezioni di Palazzo Vecchio, del Corridoio Vasariano e del giardino di Boboli inclusi nell'itinerario del «Percorso del Principe»;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto integrato per la visita delle collezioni museali inserite nel «Percorso del Principe» che avrà luogo dal 15 maggio al 17 luglio e dal 31 agosto al 30 ottobre 1999, secondo le seguenti modalità:

biglietto intero, L. 38.500 (euro 19,88), comprensivo di:

prenotazione, L. 2.000;
accompagnamento gruppo, L. 3.000;
visita guidata, L. 7.500;
biglietto Palazzo Vecchio, L. 10.000;
biglietto Corridoio Vasariano, L. 12.000;
biglietto Giardino di Boboli, L. 4.000;

biglietto ridotto del 25% per:

1) giovani italiani e dell'Unione europea di età compresa tra i 12 e i 20 anni;

2) residenti fiorentini con oltre 60 anni, L. 32.000 (euro 16,78).

L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 92

99A5668

DECRETO 6 aprile 1999.

Emissione di un biglietto integrato per la visita del museo archeologico nazionale di Palazzo Venezia e della mostra «Romei e Giubilei - Il pellegrinaggio medievale alla tomba di San Pietro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 4302 del 16 marzo 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma ha richiesto l'autorizzazione alla emissione di un biglietto integrato di L. 18.000 per la visita del museo archeologico di Palazzo Venezia e della mostra «Romei e Giubilei - Il pellegrinaggio medievale alla tomba di San Pietro» che si svolgerà nei saloni monumentali adiacenti al museo dal 21 ottobre 1999 al 26 febbraio 2000;

Considerata l'opportunità di offrire agli utenti la visita di entrambe le collezioni, quella permanente e quella temporanea, con un biglietto integrato dal costo ridotto rispetto a quello previsto per le singole collezioni espositive;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto integrato di L. 18.000 (euro 9,30) per la visita del museo archeologico nazionale di Palazzo Venezia e della mostra «Romei e Giubilei - Il pellegrinaggio medievale alla tomba di San Pietro» che si svolgerà nei saloni monumentali adiacenti al museo nel periodo 21 ottobre 1999-26 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 94

99A5669

DECRETO 4 maggio 1999.

Emissione di un biglietto integrato per la visita alla Pinacoteca di Brera e della mostra dal titolo «Il Seicento a Roma. Da Caravaggio a Salvator Rosa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 2441 del 5 marzo 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Milano ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di L. 12.000, per la visita della Pinacoteca di Brera e della mostra dedicata alla esposizione delle opere della Pinacoteca capitolina, in occasione della chiusura della sede espositiva romana per lavori di adeguamento dell'impianto di climatizzazione che ne impedirà la fruizione;

Sentito il parere del comitato i biglietti di ingresso nella riunione del 25 marzo 1999, che ha espresso parere favorevole all'iniziativa che si svolgerà nel periodo maggio-agosto 1999 fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti per la ripartizione degli utili derivanti dalla vendita dei biglietti;

Preso atto di quanto comunicato dalla medesima Soprintendenza con le note n. 4124 del 12 aprile 1999 e n. 4882 del 26 aprile 1999 circa l'opportunità di sospendere la vendita del biglietto di L. 8.000 nel periodo della mostra e di istituirne uno integrato di L. 12.000, per la visita della mostra-museo;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto integrato di L. 12.000 per la visita della Pinacoteca di Brera e della mostra dal titolo «Il Seicento a Roma. Da Caravaggio a Salvator Rosa» che si svolgerà nel periodo 13 maggio-29 agosto 1999.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 95

99A5666

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 giugno 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 12 gennaio 1998, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Pelosi Anna Maria i titoli professionali conseguiti in Scozia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento della prova attitudinale;

Vista la nota del 17 maggio 1999, prot. n. 233/98/1, con cui il Provveditorato agli studi di Torino ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il diploma di magistero «Notre dame college of education», conseguito a Beatsden - Scozia, in data 23 giugno 1977 dalla sig.ra Pelosi Anna Maria, nata a Glasgow il 30 gennaio 1957, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 14 giugno 1999

Il direttore generale: MANIACI

99A5751

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Fondo ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993 assegnazione integrativa 1999 (Formez). (Deliberazione n. 46/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e del bilancio pluriennale 1999/2001;

Vista la propria delibera del 22 gennaio 1999, con la quale è stata disposta una prima assegnazione 1999 di lire 1.990,006 miliardi per fronteggiare le più immediate esigenze delle varie amministrazioni nel corrente esercizio;

Vista la nota n. 889 del 20 gennaio 1999, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, ha chiesto l'assegnazione di lire 30 miliardi (15,493 Meuro), per far fronte alle esigenze di funzionamento del Centro di formazione e studi - Formez per l'anno 1999;

Ritenuto di dover disporre la predetta assegnazione per assicurare la continuità operativa del Centro;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 1999 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è disposta un'assegnazione di lire 30 miliardi (15,493 Meuro), in termini di competenza e di cassa, a favore della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica, per le esigenze di funzionamento del Centro di formazione e studi - Formez nel corrente esercizio.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 372

99A5784

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Consorzi di garanzia collettiva fidi indirizzi e criteri utilizzo risorse. (Deliberazione n. 47/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, in particolare, l'art. 1, comma 81, il quale prevede che, al fine di potenziare la struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dall'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, operanti nelle aree depresse del territorio nazionale è destinata la somma di lire 30 miliardi (15,493 Meuro) a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e che il CIPE stabilisce gli indirizzi per l'impiego dei fondi stanziati e i criteri di ripartizione degli stessi;

Vista la propria delibera del 17 marzo 1998, con la quale è stata fra l'altro assegnata per tali finalità, la somma di 30 miliardi di lire (15,493 Meuro) prevista dalla richiamata legge n. 549/1995, ragione di 10 miliardi di lire (5,164 Meuro) per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000;

Ritenuto che la finalità prevista dalla legge possa essere perseguita in maniera rapida ed efficace mediante lo strumento della controgaranzia sulle garanzie prestate dai consorzi fidi su operazioni finanziarie a favore delle imprese associate, in quanto esso, a parità di volume di credito garantito, consente di ridurre l'impegno connesso con il rilascio delle garanzie e, quindi, di liberare risorse per agevolare un numero maggiore di operazioni;

Ritenuta l'opportunità di destinare le risorse stanziate ad incremento dei fondi di garanzia a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, già istituiti, rispettivamente, presso il Mediocredito Centrale S.p.a. e l'Artigiancassa S.p.a., al fine di evitare sovrapposizione di interventi e dispersione delle risorse medesime;

Vista la proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La somma di lire 30 miliardi (15,493 Meuro) di cui all'art. 1, comma 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ripartita nel modo seguente:

a) 20 miliardi di lire (10,399 Meuro) sono assegnati al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 10 miliardi di lire (5,164 Meuro) sono assegnati al Fondo centrale di garanzia per le imprese artigiane istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le predette risorse sono destinate alla concessione di controgaranzie sulle garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nelle aree depresse del territorio nazionale in relazione ad operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e di imprese artigiane, alle medesime condizioni e modalità stabilite per tale forma di intervento dalle disposizioni che regolano la gestione di ciascuno dei Fondi di cui al punto 1.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 3, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 371

99A5785

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: modalità di utilizzo delle economie ed ulteriori modifiche procedurali. (Deliberazione n. 49/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, che prevede, in tabella C, autorizzazioni di spesa a rifinanziamento della menzionata legge n. 208/1998;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle citate leggi numeri 341/1995, 641/1996 e 135/1997;

Vista la delibera n. 32/98 in data 17 marzo 1998, con la quale questo Comitato ha ripartito la tranche di mutui di 3.000 miliardi contratta nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate, tra l'altro, alle leggi richiamate ed ha modulato le ulteriori risorse assegnate secondo le scansioni temporali previste dalla tabella F della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Vista la delibera n. 42/98 in data 6 maggio 1998, con la quale questo Comitato — in relazione alla nuova sistematica introdotta dall'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 — ha dettato nuove indicazioni procedurali per l'utilizzo delle risorse di cui alle leggi sopra richiamate;

Vista la delibera n. 69/98 in data 9 luglio 1998, con la quale questo Comitato ha proceduto a modifiche e revoche delle precedenti assegnazioni;

Vista la delibera n. 70/98 in data 9 luglio 1998, con la quale questo Comitato, nel ripartire le risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, ha assegnato un ulteriore finanziamento di 1.000 miliardi di lire (euro 516,457 mln.) al Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Vista la delibera n. 130/98 in data 11 novembre 1998, con la quale questo Comitato ha modificato i termini di cui al punto 2.2.1. ed ai primi due commi del punto 2.2.2. della citata delibera del 6 maggio 1998, prorogandoli di sei mesi rispetto alle scadenze originarie;

Vista la delibera n. 4/99 in data 22 gennaio 1999, con la quale questo Comitato — nel procedere al riparto delle risorse per le aree depresse di cui alla legge n. 449/1998 — ha riservato un ulteriore finanziamento di 700 miliardi di lire (euro 361,520 mln.) per i lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Vista la nota n. 3084 del 22 marzo 1999, con la quale il Ministero dei lavori pubblici - D.G. Difesa del suolo, in relazione alle indicazioni contenute al punto 4 della suddetta delibera del 6 maggio 1998, ha richiesto di destinare parte delle economie realizzate in fase di appalto, per complessivi 17,571 miliardi di lire (euro 9,075 mln.), ad altri interventi rispondenti alle finalità indicate nelle delibere allocative originarie;

Vista la nota n. 307 del 2 aprile 1999, con la quale il Ministero dei lavori pubblici - D.G. Coordinamento territoriale propone di unificare in un'unica dizione tutti gli interventi finanziati da questo Comitato, rispettivamente, per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e per la s.s. 106 «Jonica», nonché di far fronte all'onere aggiuntivo conseguente all'aumento dell'aliquota I.V.A. con le economie realizzate in fase di appalto;

Vista la nota n. 258/IV/99/DAN del 20 aprile 1999, con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione conferma la richiesta, formulata in sede di Commissione infrastrutture, di un ulteriore differimento del termine per l'appalto di due interventi relativi a ferrovie concesse e finanziati a valere sulla competenza 1998, rappresentando le cause di forza maggiore nel frattempo intervenute e che supportano la richiesta stessa;

Considerato che le amministrazioni destinatarie delle risorse in questione, nel corso delle riunioni tecniche preparatorie della seduta di cui al comma successivo, hanno formulato unanime proposta di differire al 15 ottobre, per gli anni successivi al 1998, il termine entro il quale devono essere appaltati interventi che comportino impegni pari almeno all'importo assegnato all'amministrazione interessata in termini di competenza per l'anno considerato;

Considerato che la commissione infrastrutture, nella seduta del 15 aprile 1999, si è favorevolmente espressa sulle richieste da ultimo citate, mentre in ordine alla questione per prima prospettata ha condiviso le proposte di modifiche delle direttive in tema di utilizzo delle «economie» emerse nelle ricordate riunioni tecniche;

Ritenuto che la problematica connessa all'aumento dell'aliquota I.V.A., potendo riguardare tutte le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti, debba essere definita alla stregua di regole comuni;

Ritenuto opportuno anticipare al 30 settembre di ogni anno la nuova scadenza per l'appalto dei lavori nei termini sopra specificati, in modo da disporre tempestivamente di elementi utili per valutare la congruità della modulazione delle risorse prevista dal disegno di legge finanziaria relativa all'anno successivo;

Delibera:

1. *Utilizzo delle «economie» conseguenti agli appalti di interventi finanziati con le risorse per le aree depresse.*

1.1. Le economie scaturenti dalla rideterminazione del quadro economico di cui al punto 3.1.1. della delibera n. 42/98 in data 6 maggio 1998 sono accantonate, ai sensi del punto 4.1. della delibera stessa, in una per-

centuale non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato e potranno essere utilizzate per le finalità e con le procedure indicate al richiamato punto 4.1.

1.2. Le economie risultanti dalla rideterminazione del finanziamento originariamente assegnato a ciascun intervento, al netto dell'accantonamento di cui al punto precedente, e gli ulteriori importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche in corso d'opera, dell'inutilizzo totale o parziale del suddetto accantonamento e di economie realizzate in altre fasi procedimentali sono utilizzate direttamente dalle amministrazioni competenti per il finanziamento di ulteriori interventi rispondenti alle medesime finalità di sviluppo delle aree depresse, che siano riconducibili al medesimo settore infrastrutturale nel quale le economie stesse si sono realizzate e che, per quanto possibile, siano localizzati nella medesima area regionale.

In presenza di stipula di intesa istituzionale di programma, le disponibilità di cui trattasi vengono finalizzate nel quadro dell'intesa.

1.3. All'onere aggiuntivo correlato ad aumenti dell'aliquota I.V.A. intervenuti successivamente alla concessione del finanziamento dell'opera si potrà far fronte con la quota accantonata ai sensi del precedente punto 1.1. ovvero con le economie realizzate in fase di appalto eccedenti l'accantonamento di cui al punto 1.2.

1.4. Le amministrazioni interessate provvedono a comunicare alla segreteria di questo Comitato l'ammontare e le modalità di utilizzo delle disponibilità di cui al punto 1.2.

2. *Differimento termini.*

2.1. Appalti su competenza 1998.

Il termine di cui al primo comma del punto 2.2.2. della delibera n. 42/98 del 6 maggio 1998, già differito con delibera n. 130/98 dell'11 novembre 1998, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1999 per i seguenti interventi di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, finanziati a carico della citata legge n. 341/1995:

ferrovia in concessione «Circumetnea»: ammodernamento della tratta urbana e suburbana nel comune di Catania;

ferrovia in concessione «Centrale Umbra»: lavori di ammodernamento e riqualificazione.

2.2. Appalti su competenza degli anni successivi.

Il termine stabilito al quarto comma del punto 2.2.2. della citata delibera in data 6 maggio 1998 per l'aggiudicazione dei lavori negli anni successivi al 1998 è differito al 30 settembre.

3. *Autostrada Salerno-Reggio Calabria e s.s. 106 «Jonica».*

3.1. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità operativa gli interventi di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria finanziati da questo Comitato con delibera n. 74/97 del 23 aprile 1997, con delibera n. 175/97 del 29 agosto 1997, come modificata dalla delibera n. 69/98 del 9 luglio 1998, e con delibere n. 70/98 del 9 luglio 1998 e n. 4/99 del 22 gennaio 1999 sono unificati in un unico intervento denominato «Interventi di adeguamento autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria», al quale resta assegnato un finanziamento complessivo di 2.660,6 miliardi di lire (euro 1.374,085 mln.).

3.2. Per analoghe esigenze di maggiore flessibilità operativa gli interventi relativi alla strada statale n. 106, denominata «Jonica», finanziati a valere sulle risorse recate dalla legge n. 341/1995 sono unificati in unico intervento dal titolo «Interventi sulla s.s. 106 - Jonica», al quale resta assegnato il finanziamento complessivo di 255,6 miliardi di lire (euro 132,006 mln.).

3.3. Il Ministero dei lavori pubblici assicurerà la pianificazione degli interventi come sopra finanziari ed il controllo delle modifiche o sostituzioni eventualmente necessarie e riferirà a questo Comitato sullo stato di: avanzamento delle opere nelle relazioni periodiche previste al punto 6.3.1. della menzionata delibera n. 42/98 in data 6 maggio 1998.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1999
Registro n. 3, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 376

99A5786

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Chiusura contratto di programma stipulato in data 26 febbraio 1992 tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Piaggio veicoli europei S.p.a. (Deliberazione n. 67/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1968, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevola-

zioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPI in data 24 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164, del 14 luglio 1992, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Piaggio veicoli europei S.p.a., comportante un investimento di 591.350 milioni di lire e un onere per lo Stato pari a lire 318.800 milioni;

Vista la delibera CIPI in data 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131, del 7 giugno 1994, che ha approvato un primo aggiornamento del predetto contratto e ridotto l'investimento a lire 144.800 milioni e l'onere complessivo a carico dello Stato a 87.667 milioni di lire;

Vista la delibera CIPE in data 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996, con la quale è stato approvato un secondo aggiornamento al citato contratto, e ridotto a 68.070 milioni di lire l'onere a carico dello Stato per gli interventi da realizzarsi nella regione Campania, ed è stata altresì approvata l'acquisizione da parte della Piaggio veicoli europei S.p.a. della maggioranza assoluta nella Almec S.p.a. con sede in Nusco (Avellino);

Vista la delibera CIPE n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la nota in data 6 maggio 1998 la Piaggio ha dichiarato l'intenzione di chiudere l'attuazione del contratto di programma di cui alla citata delibera del 24 giugno 1992, sulla base dei risultati raggiunti al 30 giugno 1997, rinunciando ad effettuare gli ulteriori investimenti previsti nel piano progettuale ed alle conseguenti agevolazioni;

Vista la nota n. 4/2682/99, con la quale il servizio per la programmazione negoziata ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di chiusura del contratto di programma di cui sopra, con il riconoscimento delle iniziative realizzate dalla Almec S.p.a., riguardanti l'ampliamento dello stabilimento già esistente in Nusco (Avellino) per attività di pressofusione che hanno comportato investimenti industriali per lire 22.000 milioni, oltre ad attività formative per gli addetti dello stabilimento industriale per lire 9.700 milioni, realizzando nuova occupazione per 255 unità, con onere a carico dello Stato pari a 13.085 milioni di lire, al netto di lire 71 milioni per oneri di gestione;

Tenuto conto di quanto evidenziato dal servizio per la programmazione negoziata nella nota sopra citata, in relazione alla crisi di mercato e alle conseguenti difficoltà finanziarie sopravvenute per la Piaggio, che non avrebbero consentito il mantenimento degli impegni assunti nei termini e nei modi previsti e che comunque l'iniziativa realizzata dalla Almec S.p.a. ha consentito un'occupazione diretta di 255 unità, nonché un'occupazione indotta di ulteriori 80 unità;

Ritenuto che il mancato completamento degli investimenti previsti dal contratto non pregiudichi le prospettive di redditività della Almec S.p.a.;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma citato in premessa, che ha comportato investimenti complessivi per 31.700 milioni di lire (16.371.683,70 euro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato di 13.085 milioni di lire (6.757.838,53 euro), oltre a lire 71 milioni (36.668,43 euro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

	Investimenti		Oneri per lo Stato	
	Milioni di lire	euro	Milioni di lire	euro
Investimenti tecnologici industriali	22.000	11.362.051,78	4.355	2.249.169,80
Centro di ricerca	—	—	—	—
Progetti di ricerca	—	—	—	—
Progetti di formazione	9.700	5.009.631,92	8.730	4.508.668.73
Oneri di gestione	—	—	71	36.668,43
TOTALE . . .	31.700	16.363.232,80	13.156	6.794.506,96

2. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 369

99A5787

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Wow S.p.a. del gruppo Wired & Wireless S.a. e le società del gruppo Telital. (Deliberazione n. 68/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista altresì la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06, pubblicata nella GUCE n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la delibera CIPE del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, modificata dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lettera *b)*, della delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la delibera CIPE del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1996, così come modificata dalla propria delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la delibera CIPE in data 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1998, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Wow S.p.a. del gruppo Wired & Wireless S.a., per la realizzazione di un programma di investimenti industriali e di ricerca da realizzarsi negli anni 1998-2000, per un importo complessivo, pari a 159.000 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 92.755,5 milioni di lire, ed un'occupazione a regime pari a n. 510 unità di cui 140 nuovi assunti;

Considerato che il CIPE nella seduta del 22 dicembre 1998 avente ad oggetto l'ingresso del gruppo Telital nella realizzazione del programma di investimenti di cui al citato contratto;

Vista la nota n. 4/2696/99 del 14 aprile 1999, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, sottoscritto in data 24 marzo 1998, che prevede la realizzazione degli interventi da parte del gruppo Telital, attraverso tre società controllate (Telital Manufacturing S.p.a., UNI.COM. S.p.a. e Telital-UNI-COM - Centro ricerche telecomunicazioni S.r.l.), nonché uno slittamento dei tempi di realizzazione agli anni 1999-2001;

Considerato che, secondo quanto comunicato dal predetto servizio, la variazione non comporta mutamenti sostanziali al piano progettuale di cui al citato contratto di programma, in particolare per quanto riguarda investimenti e occupazione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato il seguente aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse presentato dal gruppo Telital:

milioni di lire

	COSTO PROGRAMMA				Onere Stato
	1999	2000	2001	TOTALE	
Investimenti industriali	18.000	18.000	16.000	52.000	26.451,3
Centro ricerca	8.000	8.000	7.000	23.000	11.704,2
Progetti ricerca industriale	28.000	28.000	28.000	84.000	54.600,0
Totale . . .	54.000	54.000	51.000	159.000	92.755,5

Euro

	COSTO PROGRAMMA				Onere Stato
	1999	2000	2001	TOTALE	
Investimenti industriali	9.296.224,18	9.296.224,18	8.263.310,39	26.855.758,75	13.660.956,37
Centro ricerca	4.131.655,19	4.131.655,19	3.615.198,29	11.878.508,67	6.044.714,84
Progetti ricerca industriale	14.460.793,17	14.460.793,17	14.460.793,17	43.382.379,51	28.198.546,69
Totale . . .	27.888.672,54	27.888.672,54	26.339.301,85	82.116.646,93	47.904.217,90

1. L'onere complessivo per lo Stato, resta invariato in lire 92.755,5 milioni (47.904.217,90 Euro), articolato in tre annualità.

2. Il termine per l'ultimazione del programma è fissato al 31 dicembre 2001.

3. Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 375

99A5788

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lovero dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto idroelettrico da parte della sig.ra Sala Crist Elisa Pierina. (Deliberazione n. VI/42988).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 11 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lovero (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Sala Crist Elisa Pierina per la realizzazione di impianto idroelettrico;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Lovero (Sondrio), foglio n. 27, mappali numeri 135, 137, 138 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto idroelettrico da parte della sig.ra Sala Crist Elisa Pierina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Civenna dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un portico, servizio igienico e spogliatoio da parte della sig.ra Sala Maria Pia. (Deliberazione n. VI/42989).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 29 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Civenna (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Sala Maria Pia per la realizzazione di portico, servizio igienico e spogliatoio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Civenna (Como), mappali numeri 2945, 2947, 615 dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di portico, servizio igienico e spogliatoio da parte della sig.ra Sala Maria Pia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5535

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione frana in località «Basiet» da parte del comune di Grosotto. (Deliberazione n. VI/42990).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 3 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per lavori di sistemazione frana in località «Basiet»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 2, mappali numeri 186, 179; foglio 3, mappali numeri 122, 56, 25 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione frana in località «Basiet» da parte del comune di Grosotto (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5536

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e consolidamento della valle Stallino e versanti da parte della Comunità montana Valchiavenna. (Deliberazione n. VI/42991).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 20 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana Valchiavenna per sistemazione e consolidamento valle «Stallino» e versanti in Madesimo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 80, mappale n. 28, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione e consolidamento valle «Stallino» e versanti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5537

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione della sciovia «Sas-Tade» con una seggiovia biposto sul medesimo tracciato versante S. Colombano da parte della Soc. S.I.B. di Bormio. (Deliberazione n. VI/42992).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare inte-

resse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 2 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Soc. S.I.B. di Bormio per la sostituzione della sciovia «Sas-Tade» con una seggiovia biposto sul medesimo tracciato - versante S. Colombano;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la deliberazione G.R.L. n. 42028 del 19 marzo 1999, giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del D.P.R. 12 aprile 1996);

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 2, mappale n. 2; foglio n. 4, mappali numeri 27, 7, 8, 10, 13, 1, 14, 2, 5, 6, 4, 3, 25; foglio n. 3, mappali numeri 129, 128, 126, 127, 131, 553, 137, 136, 531, 135, 122, 123, 124, 606, 607, 120, 121, A, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione della sciovia «Sas-Tade» con una seggiovia biposto sul medesimo tracciato - versante S. Colombano da parte della Soc. S.I.B. di Bormio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte dei signori De Cani Manuela, Giulio e Alberto, e della sig.ra Molteni Giancarla. (Deliberazione n. VI/42993).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 21 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori De Cani Manuela, Giulio e Alberto, sig.ra Molteni Giancarla per la ristrutturazione fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), foglio 5, mappale n. 342 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato da parte dei signori De Cani Manuela, Giulio e Alberto, signora Molteni Giancarla;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5539

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Crandola Valsassina dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista di accesso all'Alpe Dolcigo da parte del comune di Crandola Valsassina. (Deliberazione n. VI/42994).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con

il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 5 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Crandola Valsassina (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di pista di accesso all'Alpe Dolcigo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Crandola Valsassina (Lecco), foglio 1, mappali numeri 2222 e 2228, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista di accesso all'Alpe Dolcigo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5540

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per nuova costruzione di un fabbricato di civile abitazione da parte del sig. Fumagalli Andrea. (Deliberazione n. VI/42995).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 1° febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Fumagalli Andrea per nuova costruzione fabbricato di civile abitazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mappali numeri 78, 79, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per nuova costruzione fabbricato di civile abitazione;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5541

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'autorimessa interrata da parte del sig. Arosio Roberto. (Deliberazione n. VI/42996).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 3 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Arosio Roberto per la realizzazione di autorimessa interrata;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), foglio 9, mappale n. 1613, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di autorimessa interrata da parte del sig. Arosio Roberto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5542

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero da parte dei signori Barilani Alessandro e Gossi Abramo. (Deliberazione n. VI/42997).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 22 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Barilani Alessandro e Gossi Abramo per la realizzazione di piano di recupero;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio 40, mappali numeri 32, 33, 34, 188, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero da parte dei signori Barilani Alessandro e Gossi Abramo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5543

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1999.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Lette la proposta del senato accademico in data 29 aprile 1999 e la delibera del consiglio di amministrazione in data 30 aprile 1999, di modifica dello statuto con l'inserimento della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» è così modificato:

Al capo III dello statuto, sezione IV «scuole di specializzazione», è inserito il seguente art. 37 con il conseguente spostamento della numerazione:

Art. 37.

Presso l'Istituto è istituita la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 giugno 1999

Il rettore: DE SANTIS

99A5764

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

CIRCOLARE 8 luglio 1999, n. **DAGL 1.3.1/43647.**

Criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello unico per le attività produttive.

A tutti i Ministeri

Tra le misure di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rilievo strategico assumono quelle che consentiranno l'avvio degli sportelli unici per le attività produttive, previsti agli articoli 23, 24 e 25 del predetto decreto.

La riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese italiane, soprattutto piccole e medie, e che costituiscono fonte di discriminazione delle stesse nei confronti delle imprese degli altri Paesi europei, costituisce elemento determinante per consentire al sistema produttivo nazionale di affrontare la concorrenza del mercato unico.

Le numerose semplificazioni introdotte dai citati articoli 23 e seguenti del decreto n. 112 del 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, se correttamente applicate, possono dare un significativo contributo in questa direzione.

La rilevanza del nuovo assetto amministrativo, risultante dalla normativa ricordata, e l'attesa dei positivi effetti del predetto assetto sullo sviluppo economico sono testimoniate dall'attenzione che all'innovazione è stata dedicata nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, stipulato il 1° febbraio 1999 tra Governo e parti sociali, cui hanno aderito regioni, province e comuni. Il patto segnala la priorità del regolamento di semplificazione relativo agli impianti produttivi e prevede l'attivazione di tutte le azioni necessarie ad assicurare la piena operatività degli sportelli unici.

L'Osservatorio sulle semplificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1999, con la presenza dei delegati di ciascun Ministro, dei rappresentanti delle parti firmatarie del patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione e dei rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, ha sottolineato l'esigenza di dare certezza e chiarezza all'interpretazione delle norme sullo sportello unico, recentemente entrate in vigore, al fine di assicurare la necessaria cooperazione tra le varie amministrazioni coinvolte.

Sulla base delle indicazioni emerse dall'Osservatorio, la Conferenza unificata, con l'obiettivo di facilitare l'avvio ed il funzionamento delle nuove strutture competenti in materia di impianti produttivi e dei relativi procedimenti semplificati, nella seduta del 1° luglio 1999 ha sancito un accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto criteri applicativi della normativa sullo sportello unico per le attività produttive. Tali criteri attengono, in particolare, all'ambito di applicazione di detta normativa, alle modalità di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al ruolo attribuito alle regioni e alle province e alla disciplina dei rapporti tra le amministrazioni coinvolte.

L'accordo in parola ha previsto, inoltre, che il Governo emani, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa intesa con la conferenza Stato-regioni, una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che fornisca alle regioni specifici indirizzi applicativi in materia di sportello unico.

Con la presente circolare ai fini di una corretta e coordinata applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive, si invitano le amministrazioni dello Stato, per quanto di loro competenza, ad attenersi scrupolosamente alle previsioni dell'accordo allegato, che costituisce parte integrante della presente circolare, prestando la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi della richiamata normativa e dell'accordo stesso, nonché a fornire le opportune indicazioni agli enti da esse vigilati, coinvolti nelle procedure relative agli impianti produttivi.

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI

CONFERENZA UNIFICATA
(art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

Seduta del 1° luglio 1999

OGGETTO: Criteri applicativi della normativa di cui al titolo II, capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni;

Visto il capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo a «Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevato che il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, stipulato il 22 dicembre 1998, tra Governo e parti sociali, cui hanno aderito regioni, province e comuni, segnala la priorità del regolamento di semplificazione relativo agli impianti produttivi e prevede l'attivazione di tutte le azioni necessarie ad assicurare la piena operatività degli sportelli unici (allegato I, paragrafo 1.2);

Vista la proposta di accordo elaborata sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito dei lavori dell'osservatorio sulle semplificazioni, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1999, in base a quanto convenuto all'allegato I del patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, trasmessa il 23 giugno 1999 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Osservatorio sulle semplificazioni;

Considerate le risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale sul testo dell'accordo in esame i rappresentanti della autonomie hanno proposto la seguente integrazione: al punto 3, dopo la parola «individuano», inserire le parole «fermo restando quanto disposto dalle leggi regionali attuative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

Acquisito l'assenso del Governo, dei rappresentanti delle autonomie;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

Il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane:

1) ribadiscono il comune impegno per la piena e celere attuazione della normativa in premessa, volta alla semplificazione procedimentale e organizzativa in materia di impianti produttivi di beni e servizi;

2) ritengono che occorra un accordo quadro concernente i relativi criteri applicativi, sulla base del quale il Governo si impegna ad emanare una direttiva alle amministrazioni dello Stato e, di intesa con la conferenza Stato-regioni, una direttiva ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59/1997, e sulla base del quale gli enti locali si impegnano ad adottare, secondo i rispettivi ordinamenti, gli atti idonei a rendere operativo l'accordo;

3) individuano, fermo restando quanto eventualmente disposto dalle leggi regionali attuative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i seguenti criteri applicativi relativi a:

a) attribuzioni dei comuni ed avvalimento.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito (art. 23) ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ed ha disposto (art. 24) che i comuni le esercitino attraverso un'unica struttura responsabile dell'intero procedimento.

I comuni, singolarmente o in forma associata anche con altri enti locali, dovranno pertanto individuare la struttura responsabile dell'intero procedimento nei confronti dei soggetti privati sia con riferimento ai compiti affidati ad altre strutture comunali che a quelli affidati ad altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

L'art. 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha poi previsto che gli enti locali possano avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

Sulla base di tale avvalimento viene a costituirsi una rete di amministrazioni, nella quale la titolarità del procedimento è del comune (attraverso la struttura individuata come responsabile) ma le altre amministrazioni ed enti pubblici ne sono parte integrante, con le conseguenti responsabilità relativamente alle fasi endoprocedimentali in cui sono coinvolte. Il procedimento si conclude con il provvedimento del comune.

b) il responsabile unico del procedimento.

Il responsabile unico del procedimento ha nei confronti delle altre amministrazioni ed enti pubblici:

poteri di impulso, relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento del comune;

potere di diffida e messa in mora, per l'inadempimento o il ritardato adempimento;

il potere di convocare la conferenza dei servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell'impresa, anche ai fini dei pareri preventivi da rendere ai sensi dell'art. 3, comma 3;

c) il ruolo delle regioni e delle province.

Alle regioni è attribuita dall'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998 un'importante funzione nell'assistenza alle imprese, oltre alla funzione loro propria di stimolo e coordinamento delle amministrazioni e degli enti da esse vigilati. È di estrema importanza, per agevolare l'avvio degli sportelli unici e l'applicazione delle procedure semplificate, che le regioni si attivino anche nello svolgimento delle ulteriori funzioni loro attribuite:

l'individuazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, degli «impianti a struttura semplice», per i quali il termine di conclusione del procedimento è abbreviato;

la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, che esonerano le imprese ivi localizzate dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti.

Le regioni possono inoltre promuovere ed incentivare l'esercizio delle funzioni associate in materia.

Analogamente le province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, soprattutto quando le regioni affidano ad esse, sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.

d) rapporti tra il comune e le altre amministrazioni.

*d*1) Al fine di regolare i rapporti tra il comune (o i comuni associati) e le altre amministrazioni coinvolte possono essere stipulate apposite convenzioni o accordi ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. Negli accordi che regolano il rapporto di avvalimento dovrà essere in ogni caso previsto che ogni amministrazione deve individuare un responsabile dei rapporti con la struttura unica responsabile del procedimento:

che risponda al comune degli adempimenti affidati alla stessa amministrazione e del rispetto dei tempi;

che garantisca il flusso delle informazioni attraverso l'indicazione dei responsabili dei singoli procedimenti;

che in caso di inadempimento o ritardato adempimento da parte dei responsabili dei procedimenti, provveda all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti, anche su segnalazione della struttura.

*d*2) I contenuti degli accordi saranno modulati sulle specifiche caratteristiche ed esigenze degli enti interessati e, oltre alla disciplina di dettaglio relativa al punto precedente, potranno prendere in considerazione ogni altro aspetto organizzativo e procedimentale (diritti, canoni, ecc.), con particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti telematici al fine di contenere al massimo i tempi procedimentali. In proposito l'art. 3 del regolamento di semplificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, prevede che lo sportello unico istituito presso la struttura responsabile del procedimento si avvalga di un archivio informatico.

*d*3) Le prefetture sono tenute a svolgere, anche in relazione alla circolare del Ministero dell'interno n. 59 del 22 maggio 1999, attraverso i comitati provinciali per la pubblica amministrazione, un positivo ruolo di promozione ai fini dell'integrazione dell'attività delle diverse amministrazioni.

*d*4) Le camere di commercio possono mettere a disposizione la loro esperienza in materia di reti informatiche e telematiche, stipulando con i comuni, come espressamente previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998, convenzioni per la realizzazione dello sportello unico.

e) ambito di applicazione.

Poiché le attribuzioni della struttura e dello sportello unico sono riferite agli impianti produttivi di beni e servizi, deve intendersi che le procedure previste dal regolamento n. 447 del 1998 si applicano a qualunque attività produttiva di beni o di servizi, ivi incluse, ad esempio, le attività agricole e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, qualora l'attività richieda la localizzazione di impianti, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

Per quanto riguarda l'attività commerciale, la struttura responsabile provvede a tutte le autorizzazioni necessarie, applicando, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e valutando a tal fine la possibilità di avvalersi dei centri di assistenza tecnica previsti dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo n. 114/1998.

f) patti territoriali e contratti d'area.

Al fine di sostenere l'avvio degli sportelli unici nelle aree depresse, va prioritariamente valutata la possibilità prevista dal decreto legislativo n. 112/1998 (art. 24, comma 5), laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, di un accordo tra gli enti locali affinché la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

g) criteri di applicazione della normativa.

In linea con gli obbiettivi della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, volta allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi, si intende che:

il comma 2 dell'art. 6, che prevede che la struttura al ricevimento della domanda avvii contemporaneamente la procedura per il rilascio della concessione edilizia, è applicabile anche al procedimento semplificato;

relativamente alla variazione dello strumento urbanistico, di cui all'art. 5, comma 2, sulla pronuncia definitiva della conferenza dei servizi non è necessario acquisire l'autorizzazione della regione. Ciò è stato autorevolmente affermato dal Consiglio di Stato nel parere reso il 14 settembre 1998 sullo schema di regolamento di semplificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998), che ha infatti chiesto l'eliminazione della preesistente previsione relativa all'acquisizione dell'approvazione dell'autorità competente. Le attribuzioni della regione sono infatti pienamente fatte salve dal procedimento di cui all'art. 14, comma 3-*bis,* della legge n. 241 del 1990.

h) efficacia della normativa.

Dal 27 maggio 1999, termine individuato dall'art. 3, comma 4, del regolamento n. 447/1998, anche nei casi in cui non sia operativo lo sportello unico, devono essere applicate le procedure previste dal regolamento stesso.

i) segnalazioni all'Osservatorio sulle semplificazioni.

Ogni difficoltà di applicazione della normativa, o eventuali carenze, potranno essere segnalate all'Osservatorio sulle semplificazioni, istituito in base alle previsioni del patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, al fine della verifica del regolamento, prevista dal patto e da realizzare entro il 30 settembre 1999.

Il Presidente: BELLILLO

99A5789

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione dei beni immobili di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), ubicati nella regione Piemonte.

Con decreto 26 maggio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte è stata disposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati destinati prevalentemente a servizi sanitari ubicati nei comuni di Torino, Cuneo, Novara e Vercelli di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM). Il trasferimento dei suddetti immobili verrà effettuato con provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

99A5765

Assegnazione del bene immobile di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), ubicato nella regione Valle d'Aosta.

Con decreto 26 maggio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Valle d'Aosta è stata disposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio della azienda sanitaria locale ed ospedaliera, individuata con il provvedimento regionale del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati destinati prevalentemente a servizi sanitari ubicato nel comune di Aosta - Via Guido Rey, 1 di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM). Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti i beni mobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso adibiti a servizi sanitari.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

99A5766

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 luglio 1999

Dollaro USA	1,0124
Yen giapponese	123,82
Dracma greca	324,87
Corona danese	7,4368
Corona svedese	8,7170
Sterlina	0,65270
Corona norvegese	8,1075
Corona ceca	36,273
Lira cipriota	0,57703
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,68
Zloty polacco	3,9695
Tallero sloveno	196,2982
Franco svizzero	1,6072
Dollaro canadese	1,4967
Dollaro australiano	1,5296
Dollaro neozelandese	1,9306
Rand sudafricano	6,1903

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5853

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenidina»

Estratto decreto A.I.C. n. 321 dell'8 giugno 1999

Specialità medicinale FENIDINA, nelle forme e confezioni: «30» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 30 mg per uso orale, «60» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 60 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: società Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - Roma, codice fiscale n. 08205300588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, sono eseguiti dalla società Lisapharma S.p.a. nello stabilimento sito in via Licinio, 11 - Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 30 mg per uso orale;

A.I.C. n. 026586014 (in base 10) - 0TCBWY (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«60» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 60 mg per uso orale;

A.I.C. n. 026586026 (in base 10) - 0TCBXB (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni compressa da 30 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco, polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 60 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco, polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5702

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oralmox»

Estratto decreto n. 339 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale ORALMOX, nelle forme e confezioni: 12 compresse solubili e masticabili per uso orale da 1 g e «5%» flacone da 100 ml di polvere per sospensione estemporanea al 5%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse solubili masticabili per uso orale da 1 g;

A.I.C. n. 032791016 (in base 10) - 0Z8QH8 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comuncazione del 23 aprile 1998, con la quale la ditta Pulitzer italiana S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo amoxicillina triidrata non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«5%» 1 flacone da 100 ml di polvere per sospensione estemporanea al 5%;

A.I.C. n. 032791028 (in base 10) - 0Z8QHN (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 23 aprile 1998, con la quale la ditta Pulitzer italiana S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo amoxicillina triidrata non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa solubile e masticabile contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata (pari ad amoxicillina g 1) g 1,148;

eccipienti: crospovidone 0,190 g - acido citrico 0,030 g - aroma di arancio 0,025 g - magnesio stearato 0,020 g - talco 0,020 g - saccarina sodica 0,015 g - sodio lauril solfato 0,002 g.

100 ml di soluzione estemporanea ricostituita contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrata (pari ad amoxicillina g 5) g 5,740;

eccipienti: saccarosio 32,520 g - silice microcristallina 0,500 g - carbossimetilcellulosa 0,450 g - aroma ciliegia 0,400 g - aroma arancio 0,200 g - aroma caramello 0,120 g - saccarina sodica 0,050 g.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili alla amoxicillina: infezioni delle vie respiratorie, otiti medie, infezioni delle vie genitourinarie, infezioni delle vie biliari, infezioni di interesse chirurgico, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5691

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxem Hib»

Estratto decreto n. 340 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale VAXEM HIB, anche nella confezione: 10 flaconi multidose (10 dosi) di sospensione sterile iniettabile da 2,5 ml di vaccino + 10 flaconi multidose (10 dosi) contenenti 2,5 ml di sospensione di idrossido di alluminio (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale n. 01392770465.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), località Bellaria-Rosia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconi multidose (10 dosi) di sospensione sterile iniettabile da 2,5 ml di vaccino + 10 flaconi multidose (10 dosi) contenenti 2,5 ml di sospensione di idrossido di alluminio;

A.I.C. n. 028780031 (in base 10) - 0VG9HZ (in base 32);

classe: «C».

Composizione: dopo miscelazione del contenuto del flacone contenente il vaccino con quello contenente l'adiuvante. Una dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: 10 mcg di oligosaccaride capsulare di H. influenzae tipo b coniugato a circa 25 mcg di proteina Cross Reacting Material 197 (CRM197);

eccipienti: idrossido di alluminio 1 mg - sodio etil-mercuriotiosalicilato 0,05 mg - cloruro di sodio 4,25 mg - fosfato di sodio monobasico 0,23 mg - fosfato di sodio bibasico 0,44 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bambini da 2 mesi a 5 anni di età per la prevenzione delle malattie invasive causate da H. influenzae tipo b.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5692

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Transact Lat»

Decreto NCR n. 342 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale TRANSACT LAT, nella forma e confezione: 5 cerotti medicati da 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: The Boots Company PLC di Nottingham (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Ravizza farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 08501270154.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Lead Chemical Company Ltd, nello stabilimento sito in Toyama City (Giappone); i controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Nottingham NG2 3AA (Gran Bretagna) 1, Thane Road.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 cerotti medicati da 40 mg;

A.I.C. n. 028741039 (in base 10) - 0VF3FH (in base 32);

classe: «C».

Composizione: un cerotto medicato contiene:

principio attivo: flurbiprofen 40,0 mg;

eccipienti: acido tartarico, acqua depurata, biossido di titanio (E171), caolino, carbossimetilcellulosa sodica, essenza di menta, glicerolo, isopropilmiristrato, poliacrilato sodico, polisorbato 80, sorbitan sesquioleato. Supporto in poliestere con pellicola protettiva in polipropilene, da rimuovere prima dell'uso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Transact Lat» è indicato per il trattamento sintomatico locale degli stati dolorosi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Confetto Falqui C.M.»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 326 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale: CONFETTO FALQUI C.M.:

20 compresse rivestite 5 mg - A.I.C. n. 033072012.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio 36,000 mg, talco 8,500 mg, amido di mais 4,000 mg, polietilenglicole 600 eliminato, cellulosa acetoftlato eliminato, titanio biossido 1,600 mg, etile ftalato 1,500 mg, gelatina 1,000 mg, cera bianca 0,100 mg, saccarosio 15,850 mg, beenato di glicerolo 1,500 mg, polivinilpirrolidone 0,300 mg, sorbitolo 70% 0,400 mg, copolimero dell'acido metacrilico 1,750 mg, magnesio stearato 0,300 mg, gomma lacca 0,800 mg, gomma arabica 0,900 mg, magnesio carbonato 0,500 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5693

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltfast»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 327 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale: VOLTFAST:

30 compresse rivestite da 25 mg - A.I.C. n. 028945018;

30 compresse rivestite da 50 mg - A.I.C. n. 028945020;

30 bustine di granulato per soluzione orale - A.I.C. n. 028945032.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 (Varesina), km 20,5.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche:

le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: nel trattamento a breve termine di stati dolorosi post-traumatici, stati infiammatori post-operatori, dolori mestruali. Trattamento delle riacutizzazioni del dolore reumatico osteoarticolare di intensità tale da richiedere una sollecita attenuazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga gestione commissariale della società cooperativa «Domus II», in Torino

Con decreto ministeriale 11 giugno 1999 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Domus II», con sede in Torino, sono stati prorogati fino al 3 settembre 1999.

99A5768

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Fior di latte»

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine «Fior di latte» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, art. 2, comma 3, presentata dal comitato promotore di detta protezione;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio «Fior di latte» e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dai soggetti interessati in relazione al parere e alla proposta sopra indicati;

Acquisito il parere del predetto Comitato sulle istanze e controdeduzioni predette;

Ritenuto di accogliere, dopo aver valutato le motivazioni e la documentazione fornita a sostegno delle stesse, le istanze della regione Molise e dei produttori, in tale territorio insediati, intese ad ottenere l'inserimento dell'intero territorio regionale nella zona di produzione e di elaborazione del latte destinato alla produzione del formaggio «Fior di latte» e di dover respingere le altre istanze pervenute, volte ad ampliare l'estensione della predetta zona, per carenza sia della sussistenza del legame tra le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto del quale si propone la protezione e l'ambiente, sia del mancato riscontro delle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle;

Ritenuto di accogliere la richiesta intesa ad incrementare da 24 a 36 ore il tempo previsto per la consegna del latte crudo, proveniente da una o più mungiture, allo stabilimento di fabbricazione, incremento resosi necessario per consentire l'osservanza dei tempi di consegna anche a quelle aziende, produttrici di latte, operanti in contesti ambientali meno serviti da strade di facile accesso e percorribilità;

Ritenuto di accogliere le istanze presentate dai produttori del formaggio «Fior di latte» intese a consentire, nella designazione e presentazione ditale prodotto, il riferimento alla corrispondente località di produzione, veritiera e documentabile, a condizione che tale menzione di provenienza sia riportata immediatamente dopo l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione e con caratteri di dimensioni pari alla metà di quelli utilizzati per la denominazione di origine protetta «Fior di latte»;

Ritenuto altresì di dover procedere ad alcune correzioni formali del testo del disciplinare proposto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998, aventi lo scopo di specificare con ulteriori dettagli la descrizione della tradizionalità della metodologia di produzione in detto disciplinare riportata;

Considerato che ai fini di una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 è opportuno procedere ad una riformulazione della proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fior di latte» che tenga conto delle integrazioni e delle correzioni sopra riportate;

Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato;

La pubblicazione di detta proposta risponde ad esigenza di evidenza pubblica prima della sua trasmissione, con le previste modalità, al competente organismo comunitario;

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fior di latte»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Fior di latte» è riservata al formaggio che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «Fior di latte» designa il formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio fresco a pasta filata, molle, a fermentazione lattica, ottenuto con latte intero, proveniente da una o più mungiture consecutive da effettuare nell'arco di sedici ore, che arriva crudo allo stabilimento di fabbricazione, nell'arco di trentasei ore dalla prima mungitura.

Viene utilizzato latte vaccino, prodotto nel territorio di cui all'art. 4, proveniente da animali alimentati prevalentemente con essenze foraggere tipiche della zona di produzione, consumate allo stato fresco o affienato. È consentito l'utilizzo di mangimi concentrati o integratori.

Si produce durante tutto l'anno.

Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata dall'art. 4.

Il latte viene riscaldato fino a 35 °C circa; raggiunta tale temperatura si aggiunge il caglio.

Per la coagulazione viene utilizzato caglio naturale di vitello.

Prima della coagulazione viene aggiunto un siero innesto naturale derivante dalla precedente lavorazione di latte vaccino crudo e comunque proveniente dall'area di produzione.

Dopo la coagulazione, della durata media di trenta minuti, si procede alla rottura della cagliata che si protrae fino ad ottenere granuli della grandezza di ùna nocciola.

Segue, per fermentazione naturale, la maturazione della cagliata che avviene sotto siero per un tempo variabile, di solito oscillante intorno alle 3-5 ore, dall'aggiunta del caglio.

Al termine della maturazione, fino al raggiungimento di un pH compreso tra 5,1 e 5,3, la cagliata viene ridotta tradizionalmente in listerelle, poste in appositi recipienti, nei quali con aggiunta di acqua quasi bollente viene sottoposta a filatura.

Si passa quindi al procedimento di mozzatura della pasta così ottenuta, per assicurare ai singoli pezzi la forma e le dimensioni previste.

Le operazioni di filatura e mozzatura possono essere meccanizzate.

I singoli pezzi vengono immessi in acqua corrente, poi rassodati in acqua fredda ed infine sottoposti a salatura.

La salatura comunque può essere effettuata anche in fase di filatura.

Art. 3.

È usato come formaggio da tavola.

All'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

forma: tondeggiante anche con testina. È consentito l'uso di forme a nodino, a treccia e a parallelepipedo;

peso: fino ad un massimo di 500 grammi, per tutte le forme consentite;

aspetto esterno: privo di crosta, color bianco-latte, presenza di pelle di consistenza tenera, superficie liscia e lucente, omogenea;

pasta: di color bianco latte a struttura fibrosa, a fogli sottili; di consistenza morbida e con leggera elasticità più accentuata all'origine, che rilascia al taglio e per leggera compressione, liquido lattiginoso, omogeneo, esente da chiazze o striature; sono ammesse al taglio piccole occhiature ripiene di latticello, non dovute comunque a fermentazioni gassose;

sapore: caratteristico, fresco, di latte delicatamente acidulo;

odore: fragrante, delicato, di latte lievemente acidulo;

grasso: sulla sostanza secca non inferiore al 40%;

umidità: tra il 50% e il 60%;

umidità calcolata sulla sostanza privata del grasso: tra il 69% e l'80%.

Art. 4.

La zona di produzione e di elaborazione del latte destinato alla produzione del formaggio «Fior di latte» comprende il territorio di seguito specificato:

regione Basilicata: intero territorio;

regione Calabria: intero territorio;

regione Campania: intero territorio;

regione Puglia: intero territorio;

regione Molise: intero territorio;

regione Lazio: limitatamente al territorio delle province di Frosinone e Latina.

Art. 5.

Il formaggio a denominazione di origine protetta «Fior di latte» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

È consentito l'uso di una menzione di provenienza, veritiera e documentabile, del prodotto da riportare immediatamente dopo l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione.

ALLEGATO *A*

Il logo è composto da due cerchi concentrici dei quali l'esterno riporta la dicitura «Fior di latte», ripetuta due volte, separata da un punto di colore bianco in campo violetto (codice 258 C - scala quadricromia europea ottenuto dal 30% di azzurro e dal 70% di rosso).

Il cerchio interno riporta tre fiori stilizzati di veccia silvana (Vicia sepium) dello stesso colore violetto ed una foglia pennata costituita da dodici foglioline terminanti in cirri fuoriuscenti dal cerchio esterno, di colore verde (codice 361 C - scala quadricromia europea ottenuto dal 53% di giallo e dal 47% di azzurro).

Le dimensioni dei grafici riportati nell'allegato *A* sono di diametro rispettivamente di cm 7,5 e di cm 2,8; essi sono utilizzabili in relazione alle diverse pezzature del prodotto.

99A5767

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e circolare ministeriale n. 1818 del 10 agosto 1998, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Insubria, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. F03X - Genetica medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere tramite trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università degli studi dell'Insubria entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e circolare ministeriale n. 1818 del 10 agosto 1998, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università dell'Insubria, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. B01B - Fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere tramite trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università degli studi dell'Insubria entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5769-99A5770

COMUNE DI CARENNO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CARENNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, a i sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato ed integrato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, una aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, da valere per il 1999;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 modificato ed integrato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, una aliquota differenziata pari al 6 per mille per i restanti soggetti passivi dell'imposta, da valere per il 1999.

(Omissis).

99A5848

COMUNE DI CESIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CESIO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1999 in attuazione dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

99A5849

COMUNE DI COCULLO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di COCULLO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per il 1999 le tariffe vigenti per I.C.I. unica al cinque per mille.

(Omissis).

99A5850

COMUNE DI SEMINARA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SEMINARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

99A5851

COMUNE DI SORMANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SORMANO (provincia di Como) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come stabilita negli ultimi esercizi;

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite a seconde case;

2. di fissare la detrazione I.C.I. a L. 200.000 e a L. 300.000 solo per gli ultrasessantacinquenni con pensione minima, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

99A5852

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.